



LE PROPOSTE DELLE PROVINCE DEL LAZIO IN MATERIA DI TURISMO

PROPOSTA DI LEGGE N. 274/21 DELLA REGIONE LAZIO

"Modifiche alla Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 - "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche"

Roma, 10 marzo 2021

La Regione Lazio, con la proposta di legge 274/21, si propone l'obiettivo riordinare la disciplina del settore turistico laziale adeguandola alle modifiche introdotte dalla legge di stabilità regionale del 2016 (LR 17/2015) che, in attuazione della legge 56/14 ha trasferito le funzioni delle Province e della Città metropolitana di Roma capitale in materia di turismo alla Regione.

La proposta di legge ripartisce le funzioni in materia di turismo tra i Comuni, Roma capitale e la Regione, sopprimendo l'Agenzia regionale del Turismo e istituendo una Direzione regionale competente in materia di Turismo.

L'Unione delle Province del Lazio, pur apprezzando lo sforzo compiuto dalla Regione per il riordino della disciplina e la semplificazione delle strutture in materia di turismo, ritiene essenziale sottolineare il cambio di contesto istituzionale in cui questa proposta normativa si colloca.

Nel 2015 la strategia di riforma istituzionale che era stata portata avanti dal Governo e il Parlamento era quella di un progressivo superamento delle Province che sarebbe dovuto arrivare a compimento con la riforma costituzionale, che però è stata bocciata dal referendum costituzionale del 2016.

Con la conferma delle Province quali istituzioni costitutive della Repubblica che devono essere riconosciute e promosse dallo Stato e dalle Regioni in attuazione degli articoli 5 e 114 della Costituzione a livello nazionale sono state approvate diverse norme che mirano a ricostruire gli equilibri dei bilanci provincia, restituire le possibilità di assunzione di personale, rafforzare la capacità di investimento e di esercizio di funzioni a supporto degli enti locali delle Province, nella prospettiva di una complessiva revisione del TUEL.

Di fronte a quest'evoluzione istituzionale, oggi è sempre più forte l'esigenza della ricostruzione di un sistema delle autonomie locali nel Lazio che garantisca un governo locale funzionale e la semplificazione dell'amministrazione nei territori.

L'UPI Lazio ha pertanto sollecitato l'Assessorato agli enti locali della Regione a costituire un gruppo di lavoro con le associazioni regionali degli enti locali per definire un intervento organico di riordino della legislazione regionale sulle funzioni locali.

Sarebbe auspicabile che le iniziative di riordino della legislazione regionale in materia di funzioni degli enti locali fossero inserite in un quadro coordinato di interventi che permettano di chiarire bene "chi fa cosa" nei diversi settori, valorizzando il ruolo che tutti gli enti locali (Comuni, Province, Città metropolitana di Roma capitale) possono avere per costruire un sistema equilibrato delle autonomie locali, in grado di rispondere alle esigenze delle diverse comunità territoriali del Lazio.

A partire a queste premesse di carattere generale, nel merito della proposta di legge regionale in materia di turismo, l'UPI Lazio sottolinea la necessità che l'intervento di riordino normativo tenga conto del ruolo che le Province hanno conseguito in questi anni come enti di secondo livello che rappresentano e coordinano i Comuni del territorio.

Le province sono oggi “Case dei Comuni” nelle quali i Sindaci si confrontano continuamente per individuare insieme a livello provinciale le più opportune strategie di sviluppo del territorio.

La Regione Lazio dovrebbe valorizzare pertanto il ruolo che le Province, con le Assemblee dei Sindaci, possono avere nella programmazione turistica locale a supporto della programmazione generale regionale.

In tali sedi, le Province possono individuare insieme ai Comuni del territorio, singoli e associati, iniziative e attività da promuovere e portare avanti insieme per lo sviluppo del settore turistico locale, attraverso opportuni protocolli, accordi o convenzioni.

L’esercizio delle funzioni turistiche comunali e regionali deve essere, inoltre, collegato con le funzioni fondamentali delle Province in materia di ambiente, viabilità e trasporti, programmazione dell’offerta formativa, raccolta ed elaborazione dati.

Occorre perciò prevedere che le informazioni e i dati raccolti dall’Osservatorio regionale del turismo siano diffusi in forma appropriata ai Comuni, prevedendo un ruolo specifico delle Province a supporto di tutti gli enti locali del loro territorio.

Il riordino delle competenze in materia turistica deve essere accompagnato da interventi di formazione degli operatori turistici e delle guide turistiche che rientrano nelle funzioni delegate dalla Regione alle Province in materia di formazione professionale.

Vista la rilevanza della materia turistica rispetto allo sviluppo dei territori l’UPI Lazio auspica, infine, che questo provvedimento normativo sia inserito in un più generale intervento di riordino della legislazione regionale sulle funzioni locali, per garantire la coesione territoriale in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in una prospettiva di valorizzazione di tutte le istituzioni locali previste in Costituzione.

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 41/2021

“Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n.13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”.

RELAZIONE

Il turismo è una materia la cui complessità si riflette indubbiamente anche nel settore delle fonti. Oggi, a livello costituzionale il turismo è visto sia in modo imprenditoriale sia come diritto sociale. In particolare, dal punto di vista imprenditoriale il turismo è tutelato come attività economica dai principi relativi ai rapporti economici e nello specifico trova espressa tutela nell’art. 41 della Costituzione.

Come diritto sociale, invece, il turismo risulta essere diretto alla fruizione dei beni tutelati dalla Costituzione e il principio contenuto nell’art. 9 è espressione della salvaguardia costituzionale del turismo come tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

La Carta costituzionale – prima della riforma del 2001 – considerava *turismo ed industria alberghiera* come materia di competenza legislativa concorrente. Nel corso degli anni, poi, sono state approvate due leggi statali di principio: la legge 17 maggio 1983, n. 2178 e la legge 29 marzo 2001, n. 1359.

Con la riforma costituzionale del 2001 si assiste a modifiche di certa rilevanza in ordine alla materia del turismo: ed invero, l’espressione *turismo ed industria alberghiera* scompare dall’art.117 Cost., ma viene allo stesso tempo ampliata la competenza delle Regioni nella materia del turismo.

Pertanto, non sorprende quanto il turismo costituisca senza dubbio uno dei settori nei quali si riscontra il maggior tasso di regionalizzazione, anche se occorre avvertire che il processo che ha portato alla piena attuazione della competenza legislativa delle Regioni, ed al conseguente trasferimento delle corrispondenti funzioni amministrative a livello regionale e locale, non è stato né semplice né breve.

La “storia” dell’intervento pubblico nel turismo è infatti stata in gran parte scandita dalle scelte del legislatore statale, che ha impresso un forte condizionamento sia ai modelli organizzativi, sia agli obiettivi e caratteri di tale intervento.

Tuttavia, appare chiaro che quando si parla di turismo vengono in evidenza molteplici ambiti, primo fra tutti **il territorio**. Lo sviluppo di un territorio – anche da un punto di

vista economico – non può prescindere dall’attenzione che le istituzioni (ed in primo luogo gli enti locali Province e Comuni) ripongono in esso. **Il turismo è infatti strettamente connesso al governo del territorio, alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, alla tutela e valorizzazione dei beni culturali che sono presenti in un determinato luogo.**

Lo sviluppo turistico di un territorio richiede quindi una politica di pianificazione territoriale per garantire un uso più equilibrato dei luoghi sulla base del paradigma dello sviluppo sostenibile e una stretta collaborazione fra istituzioni per garantire la realizzazione di infrastrutture e reti di comunicazione che consentano ad un luogo di divenire meta turistica e fonte di ricchezza. Ed invero, l’attività di sviluppo e promozione del turismo è rimessa all’intervento di una pluralità di soggetti (pubblici e privati) che agiscono per garantire, per un verso, lo sviluppo economico del settore turistico e, per altro verso, per tutelare il territorio.

La conoscenza de territorio provinciale e delle relazioni che intercorrono tra i diversi Comuni che ne fanno parte diventa indubbiamente determinante per conoscerne la storia, per comprenderne i valori che possano rimanere impressi nella mente del viaggiatore quale emozione della memoria.

Per tali ragioni riteniamo che la proposta di legge in argomento non possa eliminare *tout court* le Province dal novero degli enti preposti alla gestione ed organizzazione della materia, presso cui allocare almeno nell’ottica della riforma Delrio **una funzione di coordinamento di area vasta per assicurare l’uso turistico di un territorio di riferimento nel rispetto dei consolidati principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.**

Del resto, quando si parla di turismo, naturale è il richiamo al territorio e alla collettività che in esso risiede. **La territorialità del turismo è espressione del fenomeno turistico inteso da un punto di vista internazionale, caratterizzato dal bisogno di superare i confini locali e nazionali, non potendo prescindere il turismo dallo studio del governo del territorio e dalla necessità di salvaguardare il patrimonio culturale, paesaggistico e naturale.**

Pertanto, anche alla luce di un rafforzamento del ruolo di area vasta delle Province nei termini disegnati dalla legge n.56/2014, è auspicabile mantenere la Provincia come ente di coordinamento delle istanze del territorio in materia turistica, interfaccia indispensabile con il governo regionale nella programmazione e nella attuazione delle azioni volte alla promozione turistica regionale.

In tal senso la proposta emendativa allegata attraverso la quale si intende declinare il ruolo di “Casa dei Comuni” della Provincia nella gestione della materia del Turismo per valorizzare, da un lato, la funzione programmatoria regionale e, dall’altro, supportare la funzione attuativa affidata ai Comuni.

Si ritiene infatti che il territorio e la sua valorizzazione turistica necessiti di una cabina di regia a livello intermedio a sostegno delle municipalità che, in taluni casi, di medio-piccole dimensioni, non hanno quella capacità amministrativa di governare i processi di crescita economico sociale legati al turismo e che nell'interesse generale occorre implementare in modo uniforme, condiviso sfruttando il potenziale del territorio e dei diversi sistemi turistici locali, soprattutto in un momento in cui, nel contesto della crisi pandemica, deve essere valorizzato il turismo di prossimità.

La Regione Lazio offre un patrimonio variegato dal punto di vista turistico con una offerta diversificata, conseguendo eccellenze non rinvenibili in altre regioni italiane. Le province laziali sono molto diverse dal punto di vista del territorio, della caratterizzazione ambientale, dal punto di vista storico culturale.

Si ritiene che le Province debbano in tale contesto **mantenere un ruolo di programmazione, valorizzazione e riconduzione ad unità delle caratterizzazioni locali, in stretta collaborazione con la Regione, per favorire il confronto tra i Comuni, affinché nessuna potenzialità possa essere dispersa o non valorizzata in modo appropriato secondo la vocazione propria a ciascun ambito locale.**

EMENDAMENTO

L'art.3 (abrogazione dell'articolo 4 della Legge regionale n.13 del 2007) della proposta di legge regionale n.41/2021 concernente *“Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n.13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”* è sostituito come segue:

“L'articolo 4 della Legge regionale n.13 del 2007 è sostituito dal seguente:

Art. 4

(Funzioni delle province)

1. Nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri contenuti nella programmazione regionale, le Province, attraverso le assemblee dei Sindaci:

a) promuovono piani di valorizzazione, promozione locale ed accoglienza turistica del territorio provinciale;

b) coordinano specifici interventi turistici ed azioni di rilevanza provinciale previsti nel piano turistico regionale, nonché nei programmi nazionali e comunitari;

c) supportano i Comuni, anche attraverso le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e di formazione ad esse attribuite, per la valorizzazione del sistema turistico locale;

d) promuovono l'uso turistico del territorio provinciale con il coinvolgimento degli attori pubblici e privati per garantirne la crescita unitaria e condivisa.”